



Al Prefetto della Provincia di Lodi

Prot. numero e data della spedizione a lato

- VISTO** il provvedimento n. 13/2026 del 16/07/2026 con il quale la Provincia di Lodi ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata "Coppa Bar Freedom" organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sant'Angelo che si svolgerà il **giorno 13 settembre 2026**, con partenza alle ore 8.30 e con arrivo previsto alle ore 13.00 secondo quanto indicato nell'allegato programma;
- VISTO** il programma stesso della manifestazione e il percorso di gara che interesserà i seguenti tratti di strada: SP 17 "Mairano-Sant'Angelo-Conf. Pavese", SP ex SS 235 "di Orzinuovi". Sp 123 "Sant'Angelo-Valera Fratta"; S.P. 205 Salerano al Lambro-Marudo e dir";
- VISTI** i pareri positivi rilasciati dalla Polizia Stradale che si è espressa favorevolmente alla sospensione temporanea della circolazione e della Questura che ha sottolineato tuttavia che, per la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della rete viaria, è necessario assicurare un adeguato servizio di segnalazione, in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate al passaggio della carovana ciclistica e nei punti sensibili;

RITENUTO pertanto di poter disporre la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara per il giorno **13 settembre 2026**;

DECRETA

è disposta la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare il giorno **13 settembre 2026** per tutto il percorso della competizione sopraindicata riportato nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso, la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada dove si svolge la gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE

altresì che

- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada provvedano alla esecuzione della presente ordinanza e alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle indicate nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica venga scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui al citato art.12 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n. 29;
- l'organizzazione predisponga un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate dal transito della corsa, nonché nei punti sensibili, in modo che tutti gli utenti della strada vengano a conoscenza della sospensione temporanea della circolazione e visioni in modo dettagliato i vari nulla osta rilasciati dai comuni, per verificare eventuali prescrizioni aggiuntive;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curino l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione;
- Il divieto di effettuare gare a seguire, per evitare prolungamenti nella chiusura del traffico sulle strade interessate al passaggio della competizione ciclistica.

La massima pubblicità al presente provvedimento sarà curata dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati attraverso mezzi di informazione.

Lodi, 08 settembre 2026

P. il Prefetto
Il Dirigente Reggente dell'Area III
Viceprefetto
(Ramunni)

Alla Questura di
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
Alla Sezione Polizia Stradale di
Ai Signori Sindaci C/o Comuni di
Al Sig. Presidente della Provincia di
All'A.N.A.S di
Spazio Regione
A.S.D. Sant'Angelo

Lodi
Lodi
Lodi
Castiraga Vidardo, Sant'Angelo Lodigiano, Marudo
Lodi
Milano
Lodi
Sant'Angelo Lodigiano

FR/mb